



COMUNE DI COLLEDARA

Provincia di Teramo

www.comunedicolledara.gov.it

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ
DI ESPOSIZIONE E VENDITA PER
HOBBY

Art. 1 - Definizioni e principi

1. Ai fini del presente regolamento per hobbisti devono intendersi quei soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di € 250,00.

2. Per merci di modico valore devono intendersi tutti gli oggetti che siano prodotti d'arte o opera dell'ingegno e vengano realizzati personalmente quali:

Ø disegni, quadri, pitture, ritratti e simili;

Ø monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari;

Ø scritti di propria produzione, comprese le pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

3. Non sono considerati operatori del proprio ingegno coloro che vendono ed espongono alla vendita al dettaglio opere non prodotte personalmente o di tipo seriale. Trova, in questo caso, applicazione la disciplina del commercio su aree pubbliche di cui alla L.R. 135/1999.

4. Non sono considerati operatori del proprio ingegno e quindi non possono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività su area pubblica coloro che speculano sull'altrui credulità o pregiudizio quali indovini, cartomanti, chiromanti e simili.

Art. 2 - Requisiti e modalità di svolgimento

1. Gli hobbisti possono operare nei mercati o nelle fiere allo scopo istituiti dai Comuni, oppure nei mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo, purché in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 1, c. 7 della L.R. 11/1998.

2. Le assegnazioni di aree e spazi ad essi destinati devono avvenire secondo criteri di rotazione tra gli operatori e senza il riconoscimento di priorità per la presenza a precedenti manifestazioni.

3. Per l'esercizio della attività di esposizione e vendita al pubblico per hobby non è necessaria l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche di cui all'art. 4, comma 2 della L.R. 135/1999 ma trovano applicazione tutte le disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico.

5. Per la vendita delle opere dell'ingegno l'operatore non è tenuto all'apertura di partita Iva laddove il ricavato non superi i 5.000 € annui.

6. Per esercitare l'attività di hobbista l'operatore non professionale deve essere munito di un tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune dove ha svolto il primo mercatino scelto.

Art. 3 - Tesserino di riconoscimento

1. È istituito presso l'Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive settore Commercio del Comune di Colledara un registro degli hobbisti con iscrizione obbligatoria per l'esercizio delle attività di esposizione e di vendita al pubblico.

2. Il Comune di Colledara provvederà al rilascio del tesserino di riconoscimento nei confronti di cittadini residenti che ne facciano espressa richiesta.

3. Il tesserino ha validità annuale, previa vidimazione del Comune prima dell'esercizio nell'anno di riferimento, ed è rilasciato per un massimo di cinque anni, anche non consecutivi, trascorsi i quali l'hobbista per poter esercitare altre l'attività deve chiederne il rinnovo.

4. Il tesserino deve contenere il logo del Comune rilasciante, le generalità e la fotografia dell'operatore, gli spazi per la vidimazione annuale da parte del Comune rilasciante e per la vidimazione delle partecipazioni ai mercati, la firma del responsabile del Comune e la data del rilascio.

5. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo visibile e leggibile al pubblico ed agli organi preposti al controllo.

6. Il tesserino deve essere vidimato prima della assegnazione dei posteggi e, contestualmente, si deve provvedere alla redazione dell'elenco degli operatori non professionali che partecipano a ciascuna manifestazione.

7. Gli hobbisti possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi.

8. La mancanza del tesserino o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento, l'assenza del titolare del tesserino identificativo, la mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza, o la vendita con un prezzo unitario superiore ai 250,00 € comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo X del D.Lgs. 114/1998.

Art. 4 - Rilascio del tesserino

1. Per ottenere il rilascio del tesserino l'hobbista deve presentare apposita istanza all'Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive settore Commercio del Comune di Colledara a mezzo dell'allegato fac-simile di richiesta. La stessa deve contenere:

Ø dati anagrafici, residenza, recapito telefonico, codice fiscale o partita iva del richiedente;

Ø dichiarazione della qualità di operatore non professionale;

Ø esatta indicazione della merceologia trattata;

Ø fotografia formato tessera;

Ø dichiarazione del possesso dei requisiti morali.

Ø Il Comune provvederà al rilascio del tesserino entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

2. Al termine dei cinque anni di validità del tesserino l'operatore non professionale deve restituirlo al Comune e trova applicazione ai fini del rinnovo quanto previsto dal comma 1.

3. In caso di perdita dei requisiti morali o di perdita della qualifica di operatore non professionale il Comune provvederà alla revoca nel rispetto delle modalità previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche e ne darà comunicazione ai Comuni che hanno apposto le vidimazioni di competenza.

4. In caso di smarrimento del tesserino l'hobbista deve presentare istanza di duplicato allegando una dichiarazione contenente l'indicazione delle manifestazioni cui ha partecipato e la denuncia di smarrimento.

Art. 5 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento deve farsi rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 6 - Allegati

A. Fac-simile di domanda;

B. Tesserino di hobbista.